



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

Direzione dei Servizi del Tesoro

Il Direttore generale

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra', tra cui quelle relative alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore;
- VISTA la legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ed, in particolare, l'art. 12, con cui, tra l'altro, si dispone che il Ministro del tesoro emana, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento ed alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra ai fini di un maggior coordinamento e snellimento delle loro attività;
- VISTO l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, in base al quale è stato, tra l'altro, previsto che, per le esigenze delle predette Commissioni, sono chiamati a farne parte anche medici civili e specialisti con i quali sono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dal citato sopra citato art. 109;
- VISTO l'art. 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, che, tra l'altro, ha modificato la denominazione delle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile in Commissioni mediche di verifica;
- VISTO l'art. 42, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con cui si è stabilito che, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono rimodulati le composizioni ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore e di invalidità civile, e delle Commissioni mediche di verifica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2005, emanato in applicazione del citato art. 42, comma 8;

- VISTO l'art.7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 che prevede la soppressione delle Commissioni mediche di verifica ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia;
- VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010 che stabilisce la riorganizzazione, su base regionale, delle Commissioni mediche di verifica a decorrere dal 1° marzo 2011;
- VISTO l'art. 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente del comparto Scuola, le competenti Commissioni mediche di verifica sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze n. 027490 del 6 marzo 2015, con la quale sono state individuate nuove modalità di selezione e di nomina dei medici delle Commissioni mediche di verifica, che operano presso le Ragionerie territoriali del Ministero che hanno sede nei capoluoghi di regione, e della Commissione medica superiore;
- VISTA la determinazione n. 39726 dell'8 maggio 2019 del Direttore Generale della direzione dei servizi del Tesoro, vistata dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 9 maggio 2019, concernente i criteri e le modalità relativi alla corresponsione del trattamento economico ai medici chiamati a far parte delle Commissioni mediche sopra indicate;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 marzo 2021, recante il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021 – 2023;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, con particolare riferimento all'articolo 32, comma 1, ai sensi del quale “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 3 della citata direttiva ministeriale n. 027490 del 6 marzo 2015, occorre indire, per il triennio 2021-2023, una nuova selezione pubblica per il reperimento di medici specialisti per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore;

D E C R E T A

1. L'indizione della procedura di "SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N. 220 MEDICI SPECIALISTI PER LE ESIGENZE DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA E DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO N. 027490 DEL 6 MARZO 2015" di cui all'allegato Avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e dei suoi allegati: Contingente dei 220 medici (Allegato 1) e Schema di Convenzione (Allegato 2).
2. Si dispone che l'Avviso pubblico e i suoi allegati siano pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e comunicato alla Federazione nazionale e alle sedi provinciali degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per darne opportuna pubblicità e informazione.

Roma, 31 agosto 2021

Il Direttore generale
Valentina Gemignani